

Agli

Macerata, 13/12/2012

Prot. n° 5931

Allegati: ----

Rif. nota del ----

Prot. n° ----

ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI  
dei Dottori Agronomi e Forestali  
degli Architetti  
degli Ingegneri  
dei Geometri e dei Geometri Laureati  
dei Periti Agrari  
dei Periti Industriali  
della Provincia di MACERATA

Alla

Confederazione Italiana Agricoltori – CIA  
Corso Cavour, 106 – MACERATA

Unione Coltivatori Italiana – UCI  
Via Carducci, 21 – MACERATA

CAF Coldiretti – Impresa Verde Marche srl  
Via dei Velini, 14 – MACERATA

Unione Prov.le Agricoltori Servizi srl  
Via Morbiducci, 63 – MACERATA

Confederazione Produttori Agricoltori –  
Copagri Macerata  
Via Giovanni Bosco, 40 – MACERATA

**Oggetto:** Art. 13 comma 14-ter D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 – Obbligo di accatastamento Fabbricati Rurali entro 30/11/2012 – Sanzioni per tardivo accatastamento -

Come noto l'art. 13 - comma 14-ter - del D.L. 201/2011 conv. con Legge 214/2011, dispone che **"I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28,"** dovevano **"essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701"**.

Il successivo comma 14-quater stabilisce inoltre che **"In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "** che regolamentano l'accatastamento in surroga da parte di questo Ufficio su procedimento avviato dal competente Comune, nonché le **"... sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni"** i cui importi sono stati di recente quadruplicati per effetto dell'art. 2, comma 12, del D.Lgs. 23/2011 da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00, per ciascuna unità immobiliare derivata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente, incorso nella violazione di norme catastali, può invocare l'istituto del ravvedimento operoso, purché:

- la violazione non sia già stata contestata ed il soggetto provveda spontaneamente a regolarizzare la propria posizione;
- la regolarizzazione avvenga entro un anno dalla data fissata dalla norma come termine ultimo per l'adempimento;
- il pagamento della sanzione avvenga all'atto della regolarizzazione, contestualmente al pagamento dei tributi, nonché al pagamento degli interessi moratori sugli stessi;

Sulla base di tale adempimento spontaneo, ancorché tardivo, il soggetto beneficia di riduzioni sull'importo della sanzione minima prevista.

In particolare l'importo della sanzione è ridotto ad

- un decimo del minimo editale (€ 1.032,00/10 = € 103,20) se la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma l'adempimento (30/11/2012);
- un ottavo del minimo editale (€ 1.032,00/8 = € 129,00) se la regolarizzazione avviene oltre 90 giorni ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza (30/11/2012).

Pertanto, in analogia a quanto indicato nella nota prot. 43927 del 17/09/2012, dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia AdT, nel caso di accatastamento di fabbricati rurali oltre il termine ultimo del 30 novembre 2012, mediante l'invio di un DOCFA

telematico, nelle more di un opportuno adeguamento delle procedure informatiche, ove si intenda avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, i professionisti incaricati possono indicare come data fittizia di fine lavori il 1° novembre 2012, specificando nella relazione del Mod. D tale circostanza. In caso contrario, questo Ufficio dovrà presumere che la parte dichiarante non intende ravvedersi e dovrà procedere alla contestazione della violazione nel modo ordinario (art. 16 D.Lgs. 472/1997).

Infine si rende opportuno precisare che, poiché la dichiarazione dei fabbricati rurali al Catasto Edilizio Urbano con denuncia di accatastamento (DOCFA), deve essere preceduta da tipo mappale al Catasto Terreni (PREGEO), per aggiornamento della mappa, anche quest'ultimo adempimento, se eseguito oltre il termine del 30 novembre 2012, deve considerarsi tardivo.

Ugualmente in questo caso il contribuente può invocare l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di riduzioni sull'importo della sanzione minima prevista ed evitando la contestazione della violazione della norma catastale nel modo ordinario (art. 16 D.Lgs. 472/1997).

In particolare l'importo della sanzione (dovuta ai sensi dell'art. 8, della L. 679/1969 e succ. mod. ed int., i cui importi sono fissati da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00, per ogni omessa dichiarazione di variazione nello stato dei terreni) è ridotto ad

- un decimo del minimo editale (€ 40,00/10 = € 0,40) se la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma l'adempimento (30/11/2012);
- un ottavo del minimo editale (€ 40,00/8 = € 0,50) se la regolarizzazione avviene oltre 90 giorni ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza (30/11/2012).

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota presso gli iscritti di codesti Ordini, Collegi Professionali e Organizzazioni di Categoria.

Il Direttore  
(Placido MIGLIARDO)

